

Bruxelles, 3 giugno 2016 (OR. en)

9719/16

Fascicolo interistituzionale: 2015/0148 (COD)

CLIMA 59 ENV 380 ENER 231 TRANS 210 IND 125 COMPET 349 MI 408 ECOFIN 534 CODEC 802

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	11065/15 CLIMA 88 ENV 499 ENER 289 TRANS 241 IND 116 COMPET 370 MI 498 ECOFIN 621 CODEC 1059 - COM(2015) 337 FINAL
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio
	- Dibattito orientativo

1. Nella riunione del 23-24 ottobre 2014 il <u>Consiglio europeo</u> ha convenuto il quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima per l'Unione europea ed ha approvato un obiettivo UE vincolante di riduzione delle emissioni nazionali di gas a effetto serra almeno del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990¹. Per raggiungere l'obiettivo nel modo più efficiente possibile sotto il profilo dei costi, i settori contemplati dall'EU ETS dovranno ridurre le loro emissioni del 43% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005, mentre la corrispondente riduzione nei settori non contemplati nel sistema ETS sarà del 30%. Si prevede che la Commissione presenti proposte legislative sul contributo dei settori non contemplati nel sistema ETS entro la fine di luglio 2016.

9719/16 gro/ini/OLI/gez,tars/S 1
DGE 1B

1

Doc. EUCO 169/14

- Nel contesto della riforma del sistema EU ETS, la decisione relativa a una riserva 2. stabilizzatrice del mercato², adottata nel 2015, ha già apportato importanti modifiche strutturali alla progettazione del sistema. Il 15 luglio 2015 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio³, la quale rappresenta una revisione più completa della direttiva ETS⁴ e mira a tradurre in legislazione gli orientamenti relativi al sistema EU ETS illustrati nelle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014.
- 3. Il 16 settembre 2015 il Parlamento europeo ha nominato relatore Ian Duncan (ECR). Il suo progetto di relazione dovrebbe essere votato dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) l'8 dicembre 2016. La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) ha competenza concorrente su alcune parti della proposta.
- 4. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno adottato un parere, rispettivamente, il 9 dicembre 2015 e il 7 aprile 2016.
- 5. In sede di Consiglio le discussioni sulla proposta della Commissione sono iniziate durante la presidenza lussemburghese. I ministri hanno preso parte a un primo dibattito orientativo sulla proposta nella sessione del Consiglio "Ambiente" del 26 ottobre 2015. Le discussioni sono proseguite a livello tecnico durante tutta la presidenza olandese.
- 6. Su tale base la presidenza ha preparato una nota informativa figurante in allegato alla presente nota, contenente la sua valutazione dello stato dei lavori e due quesiti per guidare il dibattito orientativo che si terrà nella sessione del Consiglio "Ambiente" del 20 giugno 2016.

gro/ini/OLI/gez,tars/S 2 DGE 1B IT

² Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

³ Docc. 11065/15 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3.

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

- 7. Si invita il <u>Comitato dei rappresentanti permanenti</u> a prendere atto della nota informativa e dei quesiti e a trasmetterli al Consiglio.
- 8. Per facilitare l'organizzazione delle discussioni si invitano le delegazioni ad inviare le loro risposte per iscritto, prima della sessione del Consiglio, alla presidenza e al Segretariato generale del Consiglio.

9719/16 gro/ini/OLI/gez,tars/S 3
DGE 1B IT

NOTA INFORMATIVA DELLA PRESIDENZA SULLO STATO DEI LAVORI IN MERITO ALLA REVISIONE DELLA DIRETTIVA EU ETS E QUESITI PER I MINISTRI

1. Introduzione e stato generale dei lavori

Negli ultimi sei mesi, la presidenza dei Paesi Bassi ha incentrato la discussione in sede di Gruppo "Ambiente" della proposta ETS su una serie di questioni fondamentali individuate dalla presidenza. Oltre alle questioni politicamente più sensibili, ossia l'assegnazione gratuita di quote di emissioni e le misure contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nonché i proposti meccanismi finanziari (i fondi per la modernizzazione e l'innovazione e l'assegnazione gratuita a titolo transitorio al settore energetico), il Gruppo ha tra l'altro esaminato le possibili modalità di ulteriore semplificazione e riduzione dell'onere amministrativo nel sistema EU ETS.

La presidenza riconosce che una serie di delegazioni è stata finora in grado di esprimere solo opinioni generali e alcune delegazioni mantengono ancora sulla proposta riserve generali di esame o riserve di esame parlamentare. La presidenza ha tuttavia l'impressione che si siano realizzati progressi soddisfacenti nell'approfondire la comprensione della proposta della Commissione da parte delle delegazioni e nell'esplorare le possibilità di trovare un terreno comune d'intesa fra le delegazioni. Sono stati inoltre discussi vari approcci alternativi sulla base dei suggerimenti formulati singolarmente da varie delegazioni.

In generale, la presidenza conclude che le delegazioni concordano a grandi linee su quanto segue:

• la revisione della direttiva ETS dovrebbe essere in linea con gli orientamenti stabiliti nelle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014, la finalità principale di detta direttiva nonché gli obiettivi dell'UE nell'ambito del quadro 2030 per il clima e l'energia e dell'accordo di Parigi;

- EU ETS è un sistema paneuropeo che dovrebbe essere per quanto possibile armonizzato
 e dovrebbe realizzare riduzioni delle emissioni e incentivare l'innovazione nel modo più
 efficace sotto il profilo dei costi, tenendo al contempo conto per quanto possibile conto
 delle situazioni specifiche degli Stati membri, senza pregiudicare la parità di condizioni
 nell'UE;
- le misure contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio devono fornire adeguati livelli di sostegno per i settori che rischiano di perdere competitività internazionale;
- si dovrebbe mantenere al minimo l'esigenza di applicare il fattore di correzione transsettoriale nella fase 4 dell'EU ETS:
- la governance e il ricorso a meccanismi finanziari dovrebbero essere chiari e trasparenti e sostenere gli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia. Gli oneri amministrativi dovrebbero essere mantenuti al minimo;
- occorre prendere in considerazione le possibilità di ulteriore semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi supplementari nel sistema EU ETS, in particolare per i piccoli impianti, pur preservando l'integrità ambientale della direttiva;
- è necessario garantire pienamente il ruolo e l'adeguato coinvolgimento degli Stati
 membri nel processo decisionale, anche nell'ambito della normativa di attuazione. La
 scelta dello strumento, vale a dire atto di esecuzione o atto delegato, dovrebbe essere
 decisa caso per caso nel contesto delle discussioni sugli elementi sostanziali delle
 disposizioni pertinenti della proposta.

Nelle sezioni che seguono, la presidenza ha esposto la sua valutazione delle posizioni finora espresse dalle delegazioni su specifici temi chiave della proposta, seguita da due quesiti rivolti ai ministri per orientare il dibattito in sede di Consiglio.

2. Percentuale di riduzione lineare

Le delegazioni sostengono l'aumento del fattore di riduzione lineare al 2,2 % a partire dal 2021, come previsto al punto 2.3 delle conclusioni del Consiglio europeo. Varie delegazioni hanno sottolineato che il fattore di riduzione lineare può richiedere una revisione alla luce del contributo dell'UE all'obiettivo dell'accordo sui cambiamenti climatici di Parigi (COP21) di mantenere l'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5°C. Altre delegazioni hanno sottolineato l'importanza di dimostrare sufficiente lungimiranza circa il livello del fattore di riduzione lineare per la prevedibilità del sistema ETS.

3. Disposizioni relative all'assegnazione gratuita di quote e alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

Le conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014 prevedevano di proseguire l'assegnazione gratuita e di fissare i principi guida per assegnare quote a titolo gratuito nel corso della fase 4 dell'EU ETS. I principi guida affrontavano numerosi aspetti interconnessi:

- la parte (dell'importo totale delle quote) destinata a essere messa all'asta/assegnata gratuitamente nella fase 4 dell'EU ETS;
- 2. il riesame periodico dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote in linea con i progressi tecnologici;
- 3. i criteri di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
- 4. i costi indiretti del carbonio;
- 5. un migliore allineamento ai cambiamenti dei livelli di produzione in vari settori.

A causa dei legami tra la maggior parte dei suddetti aspetti, eventuali adeguamenti a un singolo elemento dovrebbero essere opportunamente presi in considerazione e, se del caso, riflessi nell'impostazione generale.

Gli sforzi per rendere il sistema più dinamico e incisivo non dovrebbero aggiungere inutili complessità e oneri amministrativi. Inoltre, la misura in cui il fattore di correzione transsettoriale dovrà essere applicato nel corso della fase 4 sarà tra l'altro determinata dall'interazione degli aggiornamenti dei parametri di riferimento, dai criteri di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e dagli adeguamenti delle assegnazioni per tener conto di cambiamenti significativi dei livelli di produzione.

3.1 Quota fissa per la messa all'asta e l'assegnazione gratuita

Secondo la proposta della Commissione, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta e assegnate a titolo gratuito nella fase 4 dovrebbe essere fissata rispettivamente al 57 % e al 43 %. Le delegazioni sono favorevoli a determinare la quota per la messa all'asta nella direttiva riveduta conformemente a quanto stabilito nelle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014, in modo da garantire la prevedibilità. Molte delegazioni hanno indicato di sostenere la scissione proposta dalla Commissione. Alcune delegazioni propongono opzioni alternative per calcolare la quota di messa all'asta per il periodo 2021-2030, che aumenterebbe la percentuale di quote a titolo gratuito, sostenendo che ciò contribuirebbe a ridurre ulteriormente la probabilità di dover applicare il fattore di correzione transsettoriale.

Poiché è difficile discutere la questione separatamente dagli altri aspetti interconnessi, come già accennato, la presidenza propone di rinviare eventuali ulteriori discussioni al riguardo finché non vi sia maggiore chiarezza sugli altri aspetti.

3.2 Parametri di riferimento

Il Consiglio europeo ha convenuto che siano riesaminati periodicamente i parametri di riferimento per garantire che siano in linea con i progressi tecnologici dei rispettivi settori industriali. L'aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per le assegnazioni gratuite della fase 4 è un aspetto importante del futuro regime di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Le discussioni si sono finora incentrate su come conciliare da un lato parametri di riferimento realistici e dall'altro la prevedibilità e continui incentivi all'innovazione, tenendo conto altresì della necessità di limitare gli oneri amministrativi. Se i progressi tecnologici in corso si rispecchieranno in modo tempestivo nei valori dei parametri di riferimento durante tutta la fase 4, la necessità di un fattore di correzione da applicare in tale fase sarà inferiore.

Molte delegazioni sono favorevoli a un duplice aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per la fase 4 (2021 e 2026) mentre diverse delegazioni preferiscono che tutti i parametri di riferimento siano ricalcolati prima dell'inizio della fase 4 e siano basati su dati recenti verificati (ad esempio del 2017-2018 per il 2021 e del 2022-2023 per il 2026). Il tasso di miglioramento potrebbe essere, ad esempio, un tasso unico separato per il periodo di cinque anni ovvero una riduzione annuale del tasso unico per il periodo di cinque anni sulla base di una riduzione storica. Diverse delegazioni si sono tuttavia dichiarate preoccupate che la riduzione percentuale del tasso unico per i valori dei parametri di riferimento possa non riflettere fedelmente i progressi tecnologici. E' necessario lavorare ancora per trovare il giusto equilibrio tra parametri di riferimento realistici (già conseguiti dall'industria) e parametri ambiziosi. Nell'ambito di tale equilibrio, occorre prestare attenzione anche alla necessità di limitare gli oneri amministrativi.

La presidenza suggerisce che le ulteriori deliberazioni si concentrino sui seguenti aspetti:

- i pro e i contro di ricalcolare i parametri di riferimento prima dell'inizio della fase 4;
- il ricorso a valori standard per gli aggiornamenti dei parametri di riferimento;
- le modalità per tener conto delle emissioni di processo e di altre specificità settoriali;
- il ricorso a un tasso di miglioramento unico per il periodo di cinque anni o a una riduzione annuale del tasso unico per il periodo di cinque anni sulla base delle riduzioni del passato;
- il trattamento dei parametri di riferimento alternativi.

3.3 Rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

In linea di principio le delegazioni convengono che la protezione delle imprese dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovrebbe essere più mirata sulla base del livello di rischio di rilocalizzazione di tali emissioni, affinché i settori e i sottosettori considerati maggiormente a rischio ricevano la quota più elevata di assegnazioni gratuite. I criteri proposti (intensità degli scambi e intensità delle emissioni) per classificare i gruppi relativi alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio trovano ampio sostegno. Alcune delegazioni hanno proposto, come alternativa all'approccio a due livelli proposto dalla Commissione, un sistema più diversificato a vari livelli, in quanto a loro parere fornirebbe una protezione più specifica contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e potrebbe ridurre la probabilità di dover applicare un fattore di correzione nella fase 4. Alcune delegazioni suggeriscono che si dovrebbe gradualmente eliminare l'assegnazione gratuita ai settori industriali meno esposti. Alcune delegazioni hanno suggerito di introdurre criteri aggiuntivi, quali un criterio geografico o un criterio basato sulla capacità di trasferire i costi del carbonio, o approcci alternativi come un meccanismo d'inclusione del carbonio per le importazioni.

Varie delegazioni mettono in discussione la fattibilità politica e tecnica di un meccanismo d'inclusione del carbonio e si domandano anche se esso sarebbe conforme ai criteri dell'OMC. Alcune delegazioni hanno sostenuto che potrebbero appoggiare un approccio a tre o più livelli solo se contenesse anche un criterio geografico (es. un criterio dell'intensità degli scambi specifico per settore o Stato membro).

La presidenza suggerisce che le ulteriori deliberazioni si concentrino sui seguenti aspetti:

- i pro e i contro di un sistema a due livelli, proposto dalla Commissione, rispetto a uno a più livelli;
- la concezione dei livelli, fra l'altro il tasso di assegnazione per livello.

3.4 Cambiamenti di rilievo nei livelli di produzione

Un migliore allineamento delle assegnazioni gratuite della fase 4 ai dati di produzione recenti verificati è un elemento importante del futuro sistema di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. In linea generale, le delegazioni sono d'accordo sul fatto che il sistema dovrebbe essere più dinamico, evitando al contempo eccessivi oneri amministrativi. Numerose delegazioni sostengono l'utilizzo di due fasi quinquennali per l'assegnazione e la sincronizzazione del ciclo con quello degli aggiornamenti dei parametri di riferimento. Molte delegazioni ritengono che, in un ciclo di assegnazione quinquennale, le assegnazioni dovrebbero essere adeguate per aumenti o diminuzioni consistenti della produzione, tramite la riserva per i nuovi entranti di fase 4, in modo simmetrico e che le soglie dovrebbero essere considerevolmente inferiori rispetto all'attuale soglia del 50%, vale a dire comprese fra il 10% e il 15%, e preferirebbero che la soglia fosse specificata nella direttiva. Altre delegazioni hanno indicato che, in alternativa a specificare le soglie nella direttiva, si potrebbero fornire orientamenti specifici per fissarle nelle norme di attuazione.

La presidenza suggerisce di dare seguito all'approccio favorito da numerose delegazioni, vale a dire quello di fissare la soglia nella direttiva. Nelle prossime discussioni è importante determinare l'onere amministrativo risultante da soglie diverse e studiare il tipo di misure di mitigazione da predisporre (ad es. valore medio dinamico o ritardo di uno o due anni).

3.5 Compensazione per i costi indiretti del carbonio

La compensazione per i costi indiretti del carbonio per le industrie ad alta intensità energetica è un aspetto importante del futuro sistema di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Tutte le delegazioni riconoscono l'esigenza di un sistema trasparente e molte di esse chiedono maggiore armonizzazione, fra l'altro con riferimento al considerando 9 della decisione 2015/1814 secondo cui nella revisione della direttiva 2003/87/CE si dovrebbero valutare anche la possibilità di misure armonizzate di compensazione dei costi indiretti a livello di Unione. La maggior parte delle delegazioni è tuttavia contraria a un sistema obbligatorio. Sono state discusse varie opzioni, che vanno da una prosecuzione del sistema attuale, attraverso un'ulteriore armonizzazione (con possibilità di opt-out) alla piena armonizzazione (compensazione a partire da un fondo europeo centralizzato).

Alcune delegazioni sono d'accordo con la proposta della Commissione mentre altre sono interessate a esaminare approcci alternativi. La questione è complessa e richiede ulteriori discussioni. Come via da seguire, la presidenza suggerisce di partire dalla proposta della Commissione e valutare se sia possibile armonizzare ulteriormente alcuni elementi aggiuntivi di un sistema di compensazione e se tali elementi possano essere inclusi nella direttiva per quanto riguarda i criteri per la compensazione dei costi indiretti.

4. I fondi e l'assegnazione gratuita per un periodo transitorio al settore energetico

4.1 Fondo per la modernizzazione

Il Fondo per la modernizzazione costituisce uno strumento importante a sostegno della modernizzazione del settore energetico negli Stati membri a basso reddito. I progetti dovrebbero contribuire a realizzare gli obiettivi 2030 in materia di clima e di energia. Le delegazioni sono d'accordo di includere ciò come criterio nella direttiva. Sono d'accordo inoltre che vanno garantiti la trasparenza del processo di selezione e il monitoraggio e la rendicontazione dei risultati dei progetti, oltre a una struttura di governance efficiente, come previsto dal Consiglio europeo nelle conclusioni dell'ottobre 2014. Tuttavia, le posizioni degli Stati membri ammissibili al sostegno del fondo e degli altri Stati membri divergono riguardo alla sua governance e gestione, in particolare per quanto riguarda il numero di organi decisionali e i ruoli rispettivi degli Stati membri ammissibili e degli altri, della Commissione e della Banca europea per gli investimenti (BEI).

La trasparenza può essere garantita mediante norme solide in materia di monitoraggio e rendicontazione. Molte delegazioni convengono che le disposizioni in materia di governance e trasparenza dovrebbero essere stabilite nella direttiva stessa. Nella discussione sono stati fatti collegamenti fra il livello di dettaglio relativo al campo di applicazione e alla trasparenza, da un lato, e le misure di governance, dall'altro. Gli Stati membri ammissibili non ritengono necessario indicare in dettaglio tipi di progetti o criteri di selezione specifici. Alcune altre delegazioni preferirebbero che fossero maggiormente specificati i tipi di progetti sostenuti, prestando particolare attenzione a quelli che promuovono le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e gli investimenti nelle reti.

È necessario continuare a lavorare per trovare un equilibrio corretto fra le norme in materia, fra l'altro, di campo di applicazione, governance e procedure per consentire al fondo di operare come previsto, oltre a determinare quali elementi dovrebbero essere stabiliti nella direttiva e quali possono essere definiti in seguito. Una delle questioni da sottoporre a ulteriore esame è se siano necessari maggiori dettagli sul campo di applicazione al fine di garantire che gli investimenti tramite il fondo contribuiscano agli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia e dell'accordo di Parigi. Una definizione chiara e precisa del campo di applicazione nonché delle disposizioni del fondo in materia di trasparenza e rendicontazione potrebbero inoltre contribuire a controbilanciare una maggiore flessibilità nelle modalità di gestione.

4.2 Quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico

Entro i limiti quantitativi definiti dal Consiglio europeo nelle conclusioni dell'ottobre 2014, gli Stati membri a basso reddito hanno l'opzione di offrire quote a titolo gratuito per un periodo transitorio alle centrali elettriche in cambio di investimenti per la modernizzazione del settore energetico (articolo 10 quater). In linea generale, le delegazioni convengono che si devono garantire la trasparenza del processo di selezione e il monitoraggio e la rendicontazione dei risultati e degli effetti degli investimenti di progetti intrapresi e che tali aspetti devono essere coperti dal futuro articolo 10 quater. Alcune delegazioni suggeriscono di cercare sinergie fra il ricorso all'articolo 10 quater e il fondo per la modernizzazione al fine di incrementare l'efficienza, ridurre l'onere amministrativo ed evitare sovrapposizioni.

Si propone la procedura di gara competitiva al fine di aumentare la trasparenza ed evitare distorsioni della concorrenza nel ricorso a tale deroga. Le delegazioni hanno pareri diversi riguardo alla soglia per i progetti sottoposti alla procedura di gara competitiva. La presidenza conclude che sono necessari ulteriori lavori riguardo al campo di applicazione della procedura di gara competitiva (ad es. sulle soglie per progetti sottoposti alla procedura di gara competitiva). Altri aspetti da approfondire sono l'eventuale necessità di ulteriori dettagli sul campo di applicazione per garantire che gli investimenti contribuiscano agli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia e dell'accordo di Parigi, nonché i modi per cercare sinergie fra il ricorso all'articolo 10 quater e il fondo per la modernizzazione al fine di incrementare l'efficienza ed evitare sovrapposizioni.

4.3 Fondo per l'innovazione

In termini generali, le delegazioni sostengono il campo di applicazione e l'entità proposti per il fondo per l'innovazione e mettono in rilievo l'importanza strategica di consentire l'accesso alle industrie ad alta intensità energetica per sostenere l'innovazione a basse emissioni di carbonio attraverso il fondo. La selezione dei progetti/l'assegnazione dei fondi dovrebbero essere basate in primo luogo sul merito, mentre si dovrebbe permettere l'accesso alla presentazione delle offerte a condizioni eque per consentire una ripartizione geografica dei progetti ampia e equilibrata. La maggior parte delle delegazioni è favorevole a procedure semplificate per i progetti più modesti, sempre per consentirne un'ampia ripartizione geografica. Una serie di delegazioni chiede l'indicazione esplicita che le possibilità di finanziamento saranno disponibili anche per i progetti per la cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU).

La presidenza propone di esaminare più a fondo l'esigenza di un'ampia ripartizione geografica se sono in vigore norme semplificate e l'accesso alla presentazione di offerte a condizioni eque. La presidenza invita le imprese a sottoporre idee concrete riguardo al ricorso al fondo per l'innovazione.

5. Semplificazione dell'EU ETS e opt-out

Le delegazioni sono d'accordo sull'esigenza di modalità semplici per evitare indebiti costi amministrativi nell'attuazione dell'EU ETS riveduto, sia per le installazioni regolamentate che per le autorità pubbliche. La semplificazione dovrebbe essere adeguatamente controbilanciata dall'integrità ambientale e da un elevato livello di sicurezza dei registri. Le delegazioni convengono che questa aspirazione dovrebbe essere inclusa nella direttiva. Si dovrebbero esaminare le possibilità di ulteriore semplificazione nel contesto, fra l'altro, del monitoraggio, delle rendicontazione e della verifica (MRV), oltre che riguardo agli aspetti relativi ai registri.

Sono necessarie ulteriori discussioni sul campo di applicazione e le condizioni possibili che disciplinano l'opt-out degli emettitori di entità ridotta nella fase 4, nonché sui modi per rispecchiare il desiderio e l'esigenza di ulteriore semplificazione nella direttiva (nei considerando o nel dispositivo) e le modifiche da apportare alla direttiva per consentire l'applicazione di determinate opzioni.

La presidenza suggerisce di tenere conto del lavoro previsto nelle riunioni di esperti in materia di MRV e registri che avranno luogo ancora quest'anno e del contributo di tali riunioni riguardo a proposte di semplificazione avanzate in sede di gruppo.

6. Atti delegati e atti di esecuzione

La proposta della Commissione include una serie di atti delegati e atti di esecuzione. L'obiettivo principale è un ETS funzionale. In termini generali, le delegazioni sono d'accordo che gli elementi chiave e maggiormente strategici dovrebbero essere stabiliti nella direttiva stessa. L'ETS riveduto dovrebbe risultare adeguato allo scopo fino al 2030; non tutto può essere disciplinato nell'atto di base stesso. Per questo è necessario trovare un equilibrio. Una serie di delegazioni ritiene che il comitato sui cambiamenti climatici dovrebbe mantenere un ruolo in tale processo. Le delegazioni convengono che si dovrebbero definire chiaramente i poteri conferiti alla Commissione.

La presidenza suggerisce di discutere gli atti delegati e gli atti di esecuzione proposti caso per caso, quando ci sarà più chiarezza sulle pertinenti disposizioni fondamentali della proposta, fra l'altro gli aggiornamenti dei parametri di riferimento, le norme per l'assegnazione gratuita e i fondi.

7. Altre questioni

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014, un sistema EU ETS riformato ben funzionante sarà il principale strumento europeo per raggiungere l'obiettivo 2030 in materia di gas a effetto serra. Alcune delegazioni hanno manifestato il timore che, a fronte dei segnali prevalenti sui prezzi bassi del carbonio, l'EU ETS attualmente non svolga il ruolo previsto. A questo proposito è stata sottolineata l'importanza della futura attuazione della riserva stabilizzatrice del mercato e della salvaguardia della sua integrità, ma alcune delegazioni hanno espresso il parere che si dovrebbero discutere ulteriori misure per garantire il corretto funzionamento dell'EU ETS. Una delegazione ha proposto di valutare la possibilità di introdurre una regolamentazione diretta dei prezzi tramite un loro contenimento flessibile.

La presidenza suggerisce di valutare opzioni coerenti con la riserva stabilizzatrice del mercato e complementari a essa.

Una delegazione ha suggerito di creare e accettare crediti per la riduzione supplementare di biossido di carbonio nel settore forestale a fini di conformità nell'ambito dell'EU ETS. Molte delegazioni hanno espresso forti riserve su questa proposta e hanno messo in risalto che gli aspetti legati al settore forestale dovrebbero essere ulteriormente discussi nel contesto della prossima proposta della Commissione sugli obiettivi non coperti dall'ETS.

8. Revisione

Sulla base dei suggerimenti di varie delegazioni, la presidenza suggerisce di inserire nella direttiva una clausola di revisione, facendo riferimento all'accordo di Parigi e all'esigenza, dimostrata da vari adeguamenti che si sono rivelati necessari nella fase 3, di garantire che l'EU ETS resti solido e adattabile. Per molte variabili di concezione, come parametri di riferimento e livelli di produzione, si propone già l'aggiornamento durante la fase 4. Per consentire l'adattamento al possibile cambiamento delle situazioni a seguito delle disposizioni dell'accordo di Parigi, si suggerisce che le disposizioni sulla futura revisione dell'EU ETS dovrebbero incentrarsi in particolare sui seguenti quesiti:

- Il fattore di riduzione lineare dell'EU ETS è ancora in linea con gli obiettivi climatici dell'UE?
- I criteri relativi alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono ancora in linea con gli sviluppi internazionali, in considerazione dell'accordo di Parigi e dell'evoluzione relativa alla realizzazione dei mercati del carbonio in altre grandi economie?

* * *

Quesiti per i ministri:

In tale contesto e al fine di ottenere orientamenti politici sulla via da seguire, la <u>presidenza</u> invita il <u>Consiglio</u> "Ambiente" a esaminare i seguenti quesiti:

- 1. Siete d'accordo sulla via da seguire proposta secondo i suggerimenti della presidenza riguardo alle principali scelte strategiche da effettuare?
- 2. Le revisioni proposte rendono l'EU ETS adeguato alle esigenze future sulla base degli obiettivi globali in materia di clima formulati nell'accordo di Parigi?